



ORDINANZA SINDACALE N. 31 DEL 24/11/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19-

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 con il quale sono state adottate "Misure urgenti connesse con la proroga (31 gennaio 2021) della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020".

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

ATTESA l'opportunità dell'ordinanza sindacale volta a limitare la possibilità di diffusione del virus SARS-COV -2 determinata da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone nei luoghi sia al chiuso che all'aperto;

STANTE il rischio di possibili assembramenti nel territorio comunale per l'oggettiva difficoltà, specie in alcune fasce orarie della giornata, di contenere la presenza di persone che affollano i pubblici esercizi;

CONSIDERATO che nel territorio comunale, sono presenti alcuni esercizi commerciali denominati distributori automatici H24, che per loro natura raccolgono un'elevata presenza di persone che si raggruppano;

RITENUTO che, per quanto sopra richiamato, al fine di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica, occorre mettere in campo iniziative urgenti volte ad evitare gli assembramenti che si riscontrano nelle piazze e contrastare l'adozione di comportamenti individuali irresponsabili, anche per il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale;

RITENUTO di dover integrare opportuni e cautelativi dispositivi allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alla peculiarità che caratterizzano questo territorio, tenuto conto della evoluzione e rischio di incremento del contagio nell'ultimo periodo;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

OSSERVATO che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale, inizialmente previsti dal DPCM 09.03.2020, vengono costantemente ribaditi nei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché da ultimo dall'art.1, DPCM 03.11.2020;

PRESO ATTO che dalla circolare del Ministero dell'Interno esplicativa del decreto legge del 25 marzo 2020 n. 19, in cui viene chiarito che le Regioni e i Comuni potranno disporre di misure di prescrizione più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza, al fine di evitare che il contagio nell'ambito comunale possa diffondersi attraverso comportamenti delle persone non in linea con l'obiettivo di limitare al massimo gli spostamenti e le uscite dalla propria abitazione;

CONSIDERATO indispensabile assumere ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 sino al 04 dicembre 2020;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

per i motivi esplicitati in premessa, ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge n. 35/2020,

ORDINA

con decorrenza **dalle ore 00,00 del giorno 25 novembre 2020 e fino alle ore 24,00 del giorno 04 dicembre 2020**, salvo proroghe e ulteriori disposizioni in materia di prevenzione e contenimento della diffusione epidemiologica da COVID -19, le misure di seguito indicate:

- Divieto assoluto di assembramento in spazi pubblici quali piazze, giardini, litorali e spiagge, parchi-giochi e aree adiacenti ad esercizi di somministrazione;
- Chiusura delle piazze e di tutti gli altri spazi pubblici dalle ore 18,00 alle ore 05,00;
- Contingentamento degli accessi all'interno dell'area cimiteriale durante le cerimonie funebri, consentendo l'ingresso ai soli parenti e sino ad un massimo di 30 persone con la prescrizione che impone il divieto di assembramento, uso della mascherina e l'obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale non inferiore ad un metro;
- Obbligo di chiusura dalle ore 18,00 fino alle ore 05,00, per tutti i giorni della settimana, dei cosiddetti distributori automatici H24, che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con eccezione di quelli ubicati all'interno delle strutture pubbliche e private, purché abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi autonomi e diretti sulla pubblica via (ad esempio non esaustivo: uffici pubblici e privati, caserme, etc.);
- Sospensione del mercato su area pubblica settimanale del martedì che si svolge nella Piazza Leonardo da Vinci, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari, con l'osservanza delle prescrizioni distanziamento interpersonale non inferiore ad un metro e uso dei dispositivi di protezione individuale;
- Sospensione di tutte le attività sportive di base e giovanili comprese quelle "non di contatto" che si svolgono all'aperto in centri, circoli sportivi pubblici e piazze di proprietà comunale (campo sportivo – campo basket Piazza Galileo Galilei);
- Divieto per i minori di libera circolazione se non accompagnati da un familiare adulto. La libera circolazione dei minori è consentita solo per comprovate motivazioni scolastiche.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 16 maggio 2020, n.33 , salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del Codice Penale, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – convertito in legge n. 35/2020, da euro 400 ad euro 1.000, oltre alla eventuale chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Informa che la misura sopra indicata potrà essere interrotta, integrata o prorogata in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza, nonché in base a nuove indicazioni governative o regionali.

DISPONE

che in base a quanto previsto dall'art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sarrabus e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Cagliari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cagliari.

Si dispone che copia del presente provvedimento venga pubblicata sul sito web del Comune di Villaputzu al fine di darne la massima diffusione e trasmessa a:

- Prefettura UTG di Cagliari – protocollo.prefca@pec.interno.it ;
- Comando della Compagnia Carabinieri San Vito–
- Al Comando Stazione CC. Villaputzu;
- Tenenza Guardia di Finanza Muravera;
- Comando Polizia Stradale Muravera;
- Comando di P.L. dell'U.C.S. - polizialeunionecomunisarrabus@pec.comunas.ca.it;
- Al Resp.le U.T. Comunale Villaputzu - ufficiotecnico@pec.comune.villaputzu.ca.it;
- ATS – Dipartimento di prevenzione Sud Sardegna;
- Ai titolari delle attività distributori H24 Villaputzu.

Villaputzu 24/11/2020

Il Sindaco
Dott. Sandro Porcu

